

LE DEDUZIONI 2021 PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Agli autotrasportatori di merci in conto terzi è riconosciuta, in base all'art. 66, comma 5, TUIR, una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti **personalmente** effettuati dall'imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone. La deduzione **non** spetta per i trasporti effettuati dai dipendenti e/o collaboratori familiari.

La predetta deduzione può essere usufruita dalle imprese:

- in contabilità **semplificata**;
- in contabilità **ordinaria per opzione**.



La deduzione **non è usufruibile** dalle imprese in contabilità ordinaria **per obbligo**.

DEDUZIONI FORFETARIE 2021 TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE

Con il Comunicato 28.6.2022, n. 125, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso noto la misura delle deduzioni spettanti per il 2021 (le quali risultano aumentate rispetto agli anni scorsi).

In particolare, le stesse spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il territorio del Comune** in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa.

L'ammontare delle deduzioni applicabili per il 2021 è così determinato.

Deduzione forfetaria	Ambito territoriale del trasporto
€ 19,25 (per il 2020 € 16,80)	nel Comune in cui ha sede l'impresa
€ 55 (per il 2020 € 48)	oltre il Comune in cui ha sede l'impresa

Si rammenta che la deduzione in esame spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione** del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

Ad esempio, l'autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, ancorché nell'arco della stessa giornata abbia effettuato più viaggi.

Le deduzioni in esame, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 28.6.2022, vanno espresse nel quadro RG / RF del mod. REDDITI 2022 PF / SP, utilizzando gli appositi codici.

Tipologia impresa		Codice quadro RG / RF, mod. REDDITI 2022		
<ul style="list-style-type: none"> • Ditta individuale • società di persone 	Contabilità semplificata	Rigo RG22	16	Trasporti effettuati all' interno del Comune
			17	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
	Contabilità ordinaria per opzione	Rigo RF55	43	Trasporti effettuati all' interno del Comune
			44	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa

Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con l'indicazione:

- dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (31.12.2027).

Esempio



L'impresa di autotrasporti "Fast sas", in contabilità semplificata, con sede a Genova ha redatto il seguente prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati dai soci nel 2021.

.....
10.4.2021	Alfa srl	Genova	h. 8.00	h. 9.00	1.456	€ 19,25
	Beta srl		h. 8.00	h. 10.00	4358	
	Gamma srl		h. 10.00	h. 11.00	3.141	
3.7.2021	Zeiss spa	Bolzano	h. 8.00	h. 16.00	14.687	€ 55
5.7.2021	C & N sas	Trento	h. 8.00	h. 20.00	8.238	€ 55
10.9.2021	Rosso spa	Padova	h. 8.00	h. 13.00	2.632	€ 55
	Villa spa	Vicenza	h. 14.00	h. 19.00	6.001	
11.9.2021	Braun GmbH	Graz (A)	h. 7.00	h. 19.00	4.038	€ 55
Totale						€ 4.800

Per l'esposizione della deduzione a rigo RG22 del mod. REDDITI 2022 SP è necessario ripartire la somma spettante sulla base della "bi-partizione" territoriale.

Ipotizzando che la stessa sia così individuata:

- € 3.100 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- € 1.700 per i trasporti effettuati oltre l'ambito della Regione/i confinanti;

il rigo RF22 va così compilato.

RG22 Altri componenti negativi	16	2	3.100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	4.800	40
	17	8	1.700	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
		13	14	,00	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
		19	20	,00	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																
		25	26	,00	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																						
		31	32	,00	33	34	35	36	37	38	39	40																												

COMPILAZIONE QUADRO F MOD. ISA

La deduzione in esame, come precisato nelle istruzioni del quadro F del mod. ISA 2022 relativo al 2021 va indicata a rigo F17, campo 1.

ALTRE DEDUZIONI FORFETARIE A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2021

Le imprese di autotrasporto possono beneficiare anche delle seguenti deduzioni:

- **€ 154,94** per ogni motoveicolo e autoveicolo:
 - utilizzato nell'attività d'impresa;
 - avente **massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500.**

La deduzione, come previsto dal citato comma 5, art. 66, TUIR spetta esclusivamente alle imprese in **contabilità semplificata**.

La deduzione in esame **può essere cumulata** con la predetta deduzione forfetaria per spese non documentate e va ricompresa nel seguente rigo del mod. REDDITI 2022 PF / SP.

Tipologia impresa		Codice quadro RG, mod. REDDITI 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Ditta individuale • società di persone 	Contabilità semplificata	Rigo RG22, codice "19"

Anche la deduzione in esame va indicata a **rigo F17, campo 1**, del mod. ISA 2022;

- in alternativa alla deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle **trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale**, l'art. 95, comma 4, TUIR prevede la possibilità di dedurre un **importo giornaliero pari a € 59,65 / 95,80 per le trasferte all'estero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.



La deduzione in esame è riconosciuta alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, **indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.**

Nell'ambito del quadro RF / RG del mod. REDDITI 2022 PF / SP / SC la deduzione in esame va esposta con le seguenti modalità.

Contabilità ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • variazione in aumento, pari all'ammontare delle spese di trasferta contabilizzate (vitto e alloggio) nel rigo riservato alle "<i>Altre variazioni in aumento</i>" <ul style="list-style-type: none"> ditta individuale rigo RF31 società di persone rigo RF31 società di capitali rigo RF31 • variazione in diminuzione pari all'importo della deduzione forfetaria spettante per il 2021 nel rigo riservato alle "<i>Altre variazioni in diminuzione</i>" <ul style="list-style-type: none"> ditta individuale rigo RF55 società di persone rigo RF55 società di capitali rigo RF55
Contabilità semplificata	La deduzione forfetaria complessivamente spettante per il 2021 va indicata nel rigo riservato alle spese per il personale (rigo RG16 sia in caso di ditta individuale sia in caso di società di persone), omettendo il riporto delle spese sostenute (vitto e alloggio).

Si rammenta che, in base all'art. 62, Legge n. 342/2000, per le **società cooperative** la deduzione in esame può essere usufruita **direttamente dai soci lavoratori** che hanno effettuato la trasferta in sede di determinazione del proprio reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. a), TUIR, **qualora la società non abbia utilizzato tale beneficio** (a tal fine si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF nella Circolare 16.11.2000, n. 207/E e dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2001, n. 17/E e nella Risoluzione 11.2.2002, n. 39/E).

Le istruzioni del quadro F del mod. ISA 2022 precisano che:

- a **rigo F14, campo 1**, devono essere indicate le sole spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, come risultanti dalla contabilità;
- a **rigo F17, campo 1**, devono essere indicate le quote delle citate deduzioni forfetarie eccedenti le spese effettivamente sostenute.

RIFLESSI AI FINI IRAP

Le deduzioni forfetarie sopra esaminate **non hanno rilevanza ai fini IRAP**. Tuttavia, in base all'art. 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 446/97, è prevista a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci una particolare **deduzione IRAP per le trasferte effettuate dai dipendenti** (tale deduzione non va confusa con quella prevista dal citato art. 95, comma 4, TUIR).

Ai predetti soggetti è consentito infatti di **dedurre** le indennità di trasferta previste contrattualmente, **per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente.**

Va evidenziato che le indennità percepite per le trasferte / missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito del dipendente per la parte eccedente **€ 46,48 al giorno**, elevate a **€ 77,47 per le trasferte all'estero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.



In caso di rimborso delle spese di alloggio / vitto o di alloggio / vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3.

In caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto detto limite è ridotto di 2/3.

Pertanto, ai fini IRAP, l'eccedenza rispetto ai valori indicati non è deducibile.

La modalità di compilazione del mod. IRAP 2022 è collegata al metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile ("da bilancio" o "fiscale") come di seguito schematizzato.

Metodo "bilancio" art. 5, D.Lgs. n. 446/97	In caso di contabilizzazione delle indennità di trasferta nella voce B.9 di Conto economico è necessario indicare tra le " <i>Altre variazioni in diminuzione</i> " l'ammontare deducibile , ossia la parte che non concorre a formare il reddito dei dipendenti ai sensi del citato art. 51, comma 5. <ul style="list-style-type: none"> • ditta individuale → rigo IQ37 codice 5 • società di persone → rigo IP43 codice 5 • società di capitali → rigo IC57 codice 5
	Le imprese che contabilizzano le indennità di trasferta in una voce diversa da B.9 (ad esempio, nella voce B.7 "Costi per servizi") devono indicare tra le " <i>Altre variazioni in aumento</i> " l'ammontare indeducibile , ossia la parte che concorre a formare il reddito dei dipendenti ai sensi del citato art. 51, comma 5 (eccedenza dei citati limiti). <ul style="list-style-type: none"> • ditta individuale → rigo IQ33 codice 1 • società di persone → rigo IP37 codice 1 • società di capitali → rigo IC51 codice 1
Metodo "fiscale" art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97	L'ammontare deducibile delle indennità di trasferta, ossia la parte che non concorre a formare il reddito dei dipendenti ai sensi dell'art. 51, comma 5, TUIR, va ricompreso nei seguenti righe: <ul style="list-style-type: none"> • ditta individuale → rigo IQ6 • società di persone → rigo IP6



La deduzione in esame **non è stata interessata** dalla recente revisione dell'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 ad opera del DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni."